

Luglio 2025

flash infopaper

Compliance & Risk Management

compliance normativa | anticorruzione

privacy | giurisprudenza

► Compliance normativa

- Lavoratori “pseudo-autonomi” nei cantieri: chiarimenti dalla Nota INL n. 964/2025
- Nuovo reato con finalità di terrorismo nel catalogo dei reati 231
- Delitti contro gli animali: il nuovo art. 25-*undevicies* D.Lgs. 231/2001
- Il ruolo del Modello 231 per la prevenzione dai rischi di infiltrazioni criminali

► Anticorruzione

- Affidamento non conforme: ANAC boccia gara del Consiglio regionale della Campania
- ANAC: «l'utilizzo di tabelle retributive non più vigenti vizia il procedimento di stima dei costi della manodopera per manifesta illogicità e irragionevolezza»
- Limiti quantitativi alla partecipazione agli RTI non compatibili con la normativa europea

► Privacy

- Trattamento dei dati dei lavoratori: il Garante sanziona la Regione Lombardia per violazioni nella gestione di metadati e log di navigazione

► Giurisprudenza

- L'omessa verifica dei rapporti giuridici integra la fattispecie di reato di indebita compensazione del credito di imposta (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 03/12/2024) 18/04/2025, n. 15472)
- Frode nelle pubbliche forniture e responsabilità 231: la Cassazione esclude il reato in caso di mero inadempimento contrattuale (Cass. pen., Sez. VI, Sent., -data ud. 19.12.2024- 16.05.2025, n. 18589)
- Responsabilità amministrativa e infortunio sul lavoro: un vantaggio non quantificabile, ma certo, non esclude la responsabilità dell'ente (Cass. pen., Sez. IV, Sent., -data ud. 26.03.2025- 15.05.2025, n. 18410)





Lavoratori “pseudo-autonomi” nei cantieri: chiarimenti dalla Nota INL n. 964/2025

Con la Nota n. 964 del 4 giugno 2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) interviene su un tema cruciale per la sicurezza nei cantieri: l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 nei confronti dei lavoratori autonomi che, in sede ispettiva, risultano in realtà lavoratori subordinati.

1. Il caso: il lavoratore “pseudo-autonomo”

La nota nasce da un quesito dell'Ispettorato di Genova, che chiedeva se fosse sanzionabile un artigiano formalmente autonomo, privo di patente a crediti, ma che durante un'ispezione è risultato operare come dipendente dell'impresa affidataria. L'INL chiarisce che non è coerente sanzionare il lavoratore, poiché la sua prestazione, seppur formalmente autonoma, è stata svolta secondo i canoni della subordinazione.

2. Chi è responsabile?

Tutte le responsabilità ricadono sull'impresa affidataria, che viene considerata a tutti gli effetti datore di lavoro. Su di essa gravano:

- le sanzioni per mancata patente a crediti (pari al 10% del valore dei lavori, minimo 6.000 euro);
- l'esclusione per 6 mesi dai lavori pubblici;
- eventuali violazioni in materia di salute e sicurezza (formazione, sorveglianza sanitaria, DPI).

3. Perché è importante questa nota

La Nota n. 964/2025 rafforza un principio di coerenza giuridica: non si può contestare contemporaneamente la mancanza della patente da autonomo e la subordinazione. Questo chiarimento tutela i lavoratori da sanzioni improprie e responsabilizza le imprese affidatarie, promuovendo maggiore trasparenza e legalità nei cantieri.

Fonte: Nota INL n. 965/2025

Nuovo reato con finalità di terrorismo nel catalogo dei reati 231

In data 9 giugno 2025, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 9 giugno 2025, n. 80, di “Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario”, in vigore dal 10 giugno 2025.

L'art. 1 della Legge ha introdotto il nuovo reato con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-*quinquies*.3 c.p. (*Detenzione di materiale con finalità di terrorismo*), che diventa fattispecie presupposto 231 ai sensi dell'art. 25-*quater* del Decreto (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*).

In particolare, il reato sanziona la condotta di:

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

È prevista l'applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote, nonché delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore a un anno.

Fonte: Legge 9 giugno 2025, n. 80



Delitti contro gli animali: il nuovo art. 25-undevicies D.Lgs. 231/2001

In data 16 giugno 2025, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 6 giugno 2025, n. 82, recante *“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”*, in vigore dal 1° luglio 2025.

L’art. 8 della Legge ha introdotto l’articolo 25-undevicies (*Delitti contro gli animali*) nel D.Lgs. n. 231/2001, prevedendo una nuova famiglia di reati 231.

In particolare, sono stati introdotti nel novero delle fattispecie presupposto:

- art. 544-*bis* c.p. - Uccisione di animali;
- art. 544-*ter* c.p. - Maltrattamento di animali;
- art. 544-*quater* c.p. - Spettacoli o manifestazioni vietati;
- art. 544-*quinqües* c.p. - Divieto di combattimenti tra animali;
- art. 638 c.p. - Uccisione o danneggiamento di animali altrui.

Inoltre, l’art. 25-undevicies, comma 2 prevede:

- l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 D.Lgs. 231/01 per una durata non superiore a due anni.

Da ultimo, si evidenzia come l’ultimo comma dell’articolo preveda che i reati non si applicano nei casi previsti dall’articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale - ovvero, nelle ipotesi previste dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali, nonché alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla competente regione.

Pertanto, ove il settore sia regolamentato da leggi speciali, i reati in esame potranno essere integrati solamente se non sono seguite le prescrizioni delle leggi di riferimento.

Fonte: Legge 6 giugno 2025, n. 82



Il ruolo del Modello 231 per la prevenzione dai rischi di infiltrazioni criminali

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, lo scorso 21 maggio, ha diffuso il documento intitolato "Rischio di infiltrazioni criminali e «self cleaning» preventivo: il ruolo del Modello 231".

Tale documento sottolinea come il Modello 231 risulti essere uno strumento fondamentale di prevenzione, gestione e controllo per le imprese esposte al rischio di infiltrazioni criminali, in particolare di stampo mafioso.

Il Modello 231 rappresenta un presidio essenziale non solo per dimostrare la distanza dell'ente da condotte illecite, ma anche per avviare percorsi credibili di "self cleaning" da parte di organizzazioni a rischio d'infiltrazione o contaminazione mafiosa per le quali è stata o non è ancora stata avanzata una contestazione o commisurata una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 34 (amministrazione giudiziaria dei beni e delle aziende) e dell'art. 34-bis (controllo giudiziario delle aziende) ex D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Nel caso di organizzazione sottoposta a misura di prevenzione, come previsto dalla normativa in materia, viene nominato uno (o più) Amministratore giudiziario al quale spetta, tra gli altri, il compito di analizzare la realtà aziendale, procedendo a un'attenta analisi dei rischi. A questo fine, possono assumere un ruolo fondamentale l'adozione o la revisione, nonché l'attuazione, del Modello 231 che, per poter essere considerato idoneo, dovrà necessariamente partire da un'adeguata attività di risk assessment.

In generale, per gli enti maggiormente a rischio d'infiltrazione o contaminazione mafiosa, il risk assessment costituisce attività imprescindibile del sistema di "self cleaning". Partendo da un'analisi del contesto esterno, verrà successivamente valutato quello interno, individuando i processi aziendali esposti a rischi. Indispensabile sarà identificare i soggetti responsabili di tali processi, analizzare i documenti aziendali quali organigrammi e procedure, verificare la struttura e gli assets della società e analizzarne l'operatività, quasi alla stregua di una vera e propria due diligence reputazionale. Da ultimo, si provvederà alla creazione o all'aggiornamento di presidi ad hoc volti a intercettare e prevenire i suddetti rischi. Potranno essere utilizzati, a supporto dell'attività di risk assessment, alcuni strumenti quali gli indicatori di anomalia della UIF, i rapporti dell'Unità di Informazione Finanziaria, i Protocolli di legalità e, in ambito fiscale, il Tax Control Framework.

Nell'ambito del sistema di self cleaning, è altresì opportuno provvedere all'adozione di un Codice etico, alla nomina di un Organismo di Vigilanza, all'adozione di un sistema disciplinare, alla definizione di un programma di formazione e sensibilizzazione.

Quanto all'Organismo di Vigilanza, anch'esso riveste un ruolo fondamentale in tale sistema, in quanto, come supervisore del Modello, è chiamato a verificarne e monitorarne l'efficacia nonché a collaborare attivamente con l'Amministrazione Giudiziaria, nei casi di azienda sottoposta a misure restrittive.

Fonte: CNDCEC, Rischio di infiltrazioni criminali e «self cleaning» preventivo: il ruolo del Modello 231



Affidamento non conforme: ANAC boccia gara del Consiglio regionale della Campania

Nella delibera in oggetto (n. 160, adottata il 16 aprile 2025), l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha espresso un parere di precontenzioso riguardante una procedura di affidamento avviata dal Consiglio regionale della Regione Campania, evidenziando diverse criticità che compromettono la regolarità e la trasparenza della gara.

Il procedimento in oggetto riguardava un appalto di circa 1,2 milioni di euro, finalizzato alla gestione e manutenzione degli impianti elettrici, di raffrescamento e riscaldamento, nonché dei servizi idrico-sanitari presso una sede dell'ente. La procedura di gara adottata era di tipo aperto, tuttavia l'Autorità ha riscontrato numerose irregolarità che ne compromettevano la conformità alle normative vigenti.

In primo luogo, sono stati evidenziati requisiti di partecipazione e requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi eccessivamente stringenti rispetto all'importo dell'appalto. In particolare, si richiedeva un fatturato annuo di 1,5 milioni di euro, pari a circa 7,5 volte l'importo del contratto, nonché un'esperienza in servizi analoghi di almeno un milione di euro in un singolo esercizio, con un unico cliente. Tali requisiti sono stati giudicati sproporzionati e non giustificati, in contrasto con i principi di proporzionalità e con le norme che incentivano la partecipazione di imprese di piccole e medie dimensioni alla procedura ad evidenza pubblica, favorendo la concorrenza e l'accesso alle procedure di affidamento pubblico.

Inoltre, l'Anac ha rilevato criticità relative alla chiarezza e coerenza della documentazione di gara. In particolare, l'importo soggetto a ribasso veniva indicato in modo contraddittorio tra i vari documenti, creando incertezza circa la base d'asta. Veniva inoltre omessa l'indicazione dei costi relativi alla manodopera e quella del contratto collettivo nazionale di riferimento, aspetti fondamentali per la formulazione di offerte corrette e trasparenti. La natura del servizio, che prevedeva attività di manutenzione e fornitura di attrezzature, risultava inoltre incoerente con la classificazione "di manodopera", generando ambiguità sulla reale natura del contratto e sulla sua corretta impostazione.

La delibera quindi sottolinea la garanzia del rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e parità di trattamento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Fonte: Parere di precontenzioso n. 160 del 16 aprile 2025



ANAC: «l'utilizzo di tabelle retributive non più vigenti vizia il procedimento di stima dei costi della manodopera per manifesta illogicità e irragionevolezza»

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera n. 193 del 14 maggio 2025, ha esaminato un'istanza in merito alla corretta stima dei costi della manodopera nelle procedure di gara per l'affidamento di servizi, con specifico riferimento a quelli ad alta intensità di lavoro e con durata pluriennale. Il caso oggetto del parere è relativo alla procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati del Comune di Macerata Campania, in provincia di Caserta.

In particolare, al Comune è stata contestata l'impossibilità di partecipare alla gara a causa di una non corretta valutazione dei costi della manodopera basata sull'applicazione delle tabelle ministeriali Fise Assoambiente di gennaio 2023, non più vigenti alla data di indizione della procedura (03.03.2025, essendo le stesse state sostituite dalle tabelle di luglio 2024, con la conseguente sottostima di €3.748,08 annui dei costi citati, per un totale di € 101.244,24 nel triennio di servizio oggetto di appalto.

È stato quindi chiesto ad ANAC se:

- fosse legittima una «*lex specialis*» di gara che prevede un costo della manodopera inferiore a quello risultante dalle tabelle ministeriali di riferimento;
- un disallineamento così significativo potesse precludere la presentazione di un'offerta congrua.

L'Autorità nella propria delibera ha richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui la definizione del prezzo a base d'asta non è una mera scelta di convenienza, ma una valutazione tecnica che richiede l'acquisizione di elementi di conoscenza attendibili per evitare basi d'asta arbitrarie e sproporzionate, che altererebbero la concorrenza. Un prezzo a base d'asta remunerativo è fondamentale per garantire offerte sostenibili e affidabili, prevenendo distorsioni nelle dinamiche concorrenziali e l'erogazione di servizi di scarsa qualità.

In riferimento alla stima dei costi della manodopera, l'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che il costo medio del lavoro è determinato annualmente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il comma 14 dello stesso articolo prevede che le stazioni appaltanti individuino i costi della manodopera nei documenti di gara, scorporandoli dall'importo assoggettato al ribasso, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'ANAC ha evidenziato la natura imperativa di tali disposizioni, poste a tutela del diritto dei lavoratori a una giusta retribuzione e a garanzia della serietà dell'offerta, della qualità delle prestazioni e dell'effettiva concorrenzialità. L'obbligo di utilizzare le tabelle ministeriali vigenti alla data di indizione della gara risponde anche ai principi di buona fede e leale collaborazione, poiché l'operatore economico è tenuto a definire il proprio costo della manodopera sulla base dei minimi retributivi indicati in tali tabelle.

In conclusione, l'Autorità ha ritenuto che l'operato della Stazione Appaltante non fosse conforme all'articolo 41, commi 13 e 14, del Codice dei Contratti Pubblici in quanto l'utilizzo di tabelle non più vigenti vizia il procedimento di stima dei costi della manodopera per manifesta illogicità e irragionevolezza, soprattutto in una procedura ad alta intensità di manodopera e con durata pluriennale. ANAC ha quindi stabilito che la Stazione Appaltante sia tenuta ad annullare in autotutela gli atti della procedura di gara e ad utilizzare, nella riedizione della stessa, le tabelle aggiornate del costo medio orario della manodopera.

Fonte: ANAC Parere di precontenzioso n. 193 del 14 maggio 2025



Limiti quantitativi alla partecipazione agli RTI non compatibili con la normativa europea

Il tema della partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) alle procedure di gara pubblica ha conosciuto, nel tempo, evoluzioni normative e interpretative che hanno cercato di bilanciare, da un lato, l'autonomia organizzativa delle imprese e, dall'altro, la necessità di garantire un corretto svolgimento delle gare nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.

In questa cornice si inserisce il parere n. 21 del 21 maggio 2025 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che offre importanti chiarimenti sul tema della redistribuzione delle quote interne a un RTI e sui limiti - quantitativi e qualitativi - imposti dalla normativa vigente.

Il caso affrontato dall'ANAC riguarda una gara pubblica connessa a un accordo quadro per interventi di manutenzione e valorizzazione urbana, già aggiudicato da diversi anni a un RTI. In occasione dell'esecuzione del terzo contratto attuativo, le imprese partecipanti al raggruppamento presentavano un'istanza per modificare significativamente la distribuzione interna delle quote di partecipazione e di esecuzione, riducendo la quota della mandataria al 5% e aumentando quella della mandante al 95%. Una simile inversione di ruoli sollevava dubbi in capo alla stazione appaltante circa la compatibilità con le disposizioni normative nazionali e, soprattutto, con quelle comunitarie in materia di appalti pubblici. Veniva quindi richiesto il parere di ANAC.

L'ANAC ha ribadito che ogni modifica dell'assetto interno di un RTI può essere ammessa solo se non finalizzata ad aggirare le norme che regolano le procedure di gara, e sempre che siano rispettati i requisiti di qualificazione previsti per ciascuna impresa in relazione alla parte di prestazione che la stessa intende eseguire. In altre parole, non è ammissibile che un'impresa assuma una quota di lavori superiore alla propria qualificazione tecnica ed economica. Tuttavia, al di fuori di tale limite tecnico, l'ordinamento non può imporre vincoli quantitativi generalizzati alla distribuzione delle quote all'interno del raggruppamento.

A questo proposito, il parere richiama l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza C-642/20 del 28 aprile 2022, che ha rappresentato un punto di svolta nella materia. Secondo i giudici europei, la normativa nazionale non può subordinare la partecipazione ai contratti pubblici a criteri quantitativi rigidi, come l'obbligo per la capogruppo di detenere la maggioranza assoluta dei requisiti di qualificazione e della quota di esecuzione. Tali prescrizioni, infatti, risultano in contrasto con l'obiettivo dell'Unione di favorire l'accesso al mercato degli appalti pubblici anche da parte delle piccole e medie imprese, attraverso forme di cooperazione orizzontale come gli RTI.

L'Autorità, facendo propri questi principi, ha affermato che le disposizioni del previgente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) - a cui era soggetto l'affidamento oggetto del parere -, in particolare l'art. 83, comma 8, che imponeva la corrispondenza proporzionale tra requisiti e quota di esecuzione a carico della capogruppo, devono essere disapplicate in virtù del primato del diritto europeo.

In conclusione, il principio espresso nel parere ANAC n. 21/2025 può essere così riassunto: non sono compatibili con la normativa dell'Unione Europea le disposizioni che impongono limiti organizzativi o quantitativi rigidi alla partecipazione agli RTI, al di là della necessaria verifica dei requisiti tecnici in rapporto alla parte di contratto che ogni impresa intende svolgere.

Fonte: Parere funzione consultiva n. 21 del 21 maggio 2025



Trattamento dei dati dei lavoratori: il Garante sanziona la Regione Lombardia per violazioni nella gestione di metadati e log di navigazione

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il Provvedimento n. 243 del 29 aprile 2025, ha sanzionato la Regione Lombardia per aver posto in essere trattamenti di dati personali dei propri dipendenti in violazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice Privacy.

Il caso oggetto del provvedimento riguarda, in particolare, la gestione dei metadati di posta elettronica e dei log di navigazione Internet dei lavoratori, trattati in assenza delle garanzie procedurali prescritte dallo Statuto dei lavoratori e senza adeguate misure di accountability.

Le violazioni accertate si inseriscono nell'ambito dell'organizzazione del lavoro agile e delle modalità di accesso remoto ai sistemi aziendali, con implicazioni significative per tutte le pubbliche amministrazioni e i datori di lavoro che adottano strumenti informatici idonei al controllo a distanza.

L'attività ispettiva ha evidenziato un uso sistematico e non conforme dei seguenti strumenti:

- metadati della posta elettronica, conservati per **90 giorni** tramite Microsoft 365 per finalità di sicurezza informatica e assistenza tecnica, in assenza di accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in violazione dell'art. 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori, nonché degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 88 GDPR e dell'art. 114 del Codice Privacy.
- Log di navigazione Internet, anch'essi conservati per **12 mesi** con possibilità di riconduzione all'utente, senza le garanzie previste dalla normativa in materia di controllo a distanza (accordo sindacale o autorizzazione), con conseguente violazione degli stessi articoli sopra menzionati.
- Assenza di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per trattamenti sistematici e potenzialmente ad alto rischio, come richiesto dall'art. 35 GDPR.
- Inadeguata regolamentazione del rapporto con i fornitori (art. 28 GDPR) incaricati della gestione dei sistemi di ticketing (in particolare il sistema OTRS), utilizzati per raccogliere e gestire le richieste di assistenza tecnica contenenti dati personali dei dipendenti, in assenza di specifici accordi contrattuali per il trattamento dei dati.

L'Autorità ha ribadito che:

- la sola finalità tecnica e di sicurezza informatica non può giustificare trattamenti prolungati di dati in assenza delle garanzie dell'art. 4, comma 1, L. 300/1970;
- i sistemi utilizzati erano idonei a esercitare un controllo, anche indiretto, sull'attività dei lavoratori;
- la Regione non aveva dimostrato di aver adottato misure adeguate di minimizzazione, limitazione della conservazione e trasparenza nei confronti degli interessati, come previsto dagli artt. 5, par. 1, lett. c) ed e), 13, 24 e 25 GDPR.

In conclusione, il Garante ha contestato alla Regione Lombardia la violazione dei seguenti articoli:

- artt. 5, par. 1, lett. a), c) ed e), 6, 13, 24, 25, 28, 35, 88 GDPR;
- art. 114 del Codice Privacy, in relazione all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori;
- art. 113 del Codice Privacy, in relazione agli artt. 8 L. 300/1970 e 10 D.Lgs. 276/2003.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 243 del 29 aprile 2025



L'omessa verifica dei rapporti giuridici integra la fattispecie di reato di indebita compensazione del credito di imposta (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 03/12/2024) 18/04/2025, n. 15472)

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 15472 del 18 aprile 2025, ha confermato le sentenze di condanna emesse dal Tribunale e dalla Corte di appello di Roma per la reiterazione del reato ex art. 10-*quater*, D.Lgs. n. 74/2000 (reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25-*quinqesdecies*, D.Lgs. 231/2001) nei confronti del legale rappresentante di una società, in quanto aveva omesso di verificare i rapporti giuridici nei quali stava subentrando durante l'acquisto di un ramo di azienda.

In sede di ricorso avanti la Suprema Corte, la difesa aveva rimarcato, da un lato, l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, stante la mancata prova dell'inesistenza o non spettanza dei crediti portati in compensazione e, dall'altro, la carenza dell'elemento soggettivo del reato, non essendo configurabile il dolo richiesto dalla norma incriminatrice.

I Supremi Giudici hanno evidenziato che le due conformi sentenze di merito avevano adeguatamente disaminato le prove raccolte, valorizzando gli esiti della verifica fiscale svolta nel 2018 dall'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della società. In particolare, era emerso che, dal 2012

al 2017, la rappresentante legale della società aveva compensato debiti contributivi e tributari con un credito di imposta relativo a incentivi per la ricerca scientifica riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Alla luce degli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, il credito di imposta era risultato del tutto inesistente, tale da rendere configurabile il delitto in rubrica a carico del legale rappresentante della società.

Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che i giudici di appello avevano rimarcato l'irrilevanza della circostanza che la ricorrente avesse agito dopo l'acquisto di un ramo di azienda, in quanto si trattava di un'operazione che non esonerava il legale rappresentante dal dovere di verificare in modo puntuale tutti i rapporti nei quali stava subentrando, prima di procedere alla dichiarazione dei redditi. I giudici di secondo grado avevano altresì riscontrato che la ripetitività delle indebite compensazioni era risultata sintomatica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato (ossia il dolo specifico). Pertanto, gli Ermellini hanno ribadito che, con riferimento al profilo soggettivo del reato in esame, l'inesistenza del credito di imposta costituisce di per sé un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l'Erario con una posta creditoria artificiosamente creata, finalizzata ad ingannare il Fisco.

In conclusione, i Supremi Giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso per la manifestata infondatezza delle doglianze sollevate.

Fonte: Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 03/12/2024) 18/04/2025, n. 15472



Frode nelle pubbliche forniture e responsabilità 231: la Cassazione esclude il reato in caso di mero inadempimento contrattuale (Cass. pen., Sez. VI, Sent., -data ud. 19.12.2024- 16.05.2025, n. 18589)

Con ordinanza del 2024, il Tribunale del Riesame di Salerno aveva confermato (con riduzione temporale) la misura interdittiva del divieto di contrattare con la P.A., disposta nei confronti della società Hacca Impianti S.r.l., ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. b), D. Lgs. 231/2001, in relazione all'illecito ex art. 24 del medesimo decreto, connesso al reato presupposto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Secondo l'impostazione accusatoria, la società avrebbe eseguito lavori di manutenzione su impianti elevatori, dapprima in subappalto non autorizzato e successivamente in affidamento diretto, impiegando componenti non originali, redigendo rapporti generici e operando in modo disordinato sotto il profilo organizzativo e documentale.

La società proponeva ricorso per Cassazione articolando, tra l'altro, un motivo relativo alla mancanza del *fumus commissi delicti* del reato presupposto.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza e rinviando per nuova valutazione al Tribunale del Riesame, affermando il seguente principio di diritto con riferimento all'ambito applicativo del reato presupposto 231:

- la mera violazione contrattuale, ancorché dolosa, non è sufficiente a integrare il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.;
- è necessario un *quid pluris*, consistente in un comportamento fraudolento o ingannevole, che faccia apparire l'esecuzione contrattuale conforme quando invece non lo è;
- nella fattispecie in esame, mancava qualsiasi condotta decettiva concreta, non essendo state rilevate falsificazioni, occultamenti o alterazioni dolose tali da indurre in errore l'Amministrazione;
- i rilievi su difetti documentali o scarsa tracciabilità degli interventi non bastano, se non accompagnati da un comportamento fraudolento.

In sede di rinvio, i giudici cautelari dovranno quindi rivalutare la sussistenza del *fumus commissi delicti* alla luce di questi principi consolidati, verificando se le condotte contestate alla società presentino effettivamente quegli elementi di inganno e fraudolenza che la giurisprudenza di legittimità richiede per la configurazione del reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Fonte: Cass. pen., Sez. VI, Sent., -data ud. 19.12.2024- 16.05.2025, n. 18589



Responsabilità amministrativa e infortunio sul lavoro: un vantaggio non quantificabile, ma certo, non esclude la responsabilità dell'ente (Cass. pen., Sez. IV, Sent., -data ud. 26.03.2025- 15.05.2025, n. 18410)

Con sentenza del 2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, ha ritenuto una società responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, condannandola alla pena pecuniaria.

La responsabilità amministrativa dell'ente è stata ritenuta sussistente in relazione al delitto di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., in ragione delle lesioni riportate da un dipendente a causa di un infortunio, che lo rendevano inabile al lavoro per un periodo di 60 giorni. In particolare, il lavoratore, dopo aver ultimato la manutenzione del motore di un nastro trasportatore, si era avviato lungo una passerella, il cui pavimento era costituito da un grigliato metallico che improvvisamente cedeva, facendolo cadere nel vuoto, da una altezza di 5 metri.

La condanna era stata emessa sostenendo che:

- il cedimento era stato causato dalla protratta assenza di manutenzione, nonostante la passerella si trovasse in un'area esterna, e dunque esposta alle intemperie ed al conseguente, concreto rischio di deterioramento strutturale;
- il camminamento era visibilmente ammalorato (per la presenza di evidenti strati di ruggine), sia all'altezza del punto in cui c'era stato il cedimento, con la caduta del lavoratore, sia in altri punti diversi;
- il vantaggio conseguito dall'ente, "certamente esistente seppur non esattamente quantificabile", si collegava al risparmio di spesa derivante dalla sistematica omissione dell'attività manutentiva;
- la c.d. colpa di organizzazione veniva ricollegata alla totale assenza di un programma di manutenzione delle passerelle, nemmeno preso in considerazione nel documento di valutazione dei rischi. Di conseguenza, nonostante la società si fosse dotata di un modello di organizzazione, lo stesso veniva ritenuto inidoneo;
- fin dal primo grado, la società ha invocato la presunzione di conformità del modello di organizzazione aziendale, poiché certificato secondo lo standard internazionale secondo quanto dispone l'art. 30, comma 5, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ma i giudici di merito hanno replicato sottolineando come il modello non debba solo essere adottato, ma anche efficacemente attuato, secondo il comma 1 della medesima norma.

Avverso tale decisione, la Società ha proposto ricorso per Cassazione, la quale ha validato l'operato dei giudici di merito sostenendo, tra le varie motivazioni, che:

- dalle condizioni di generale e diffuso ammaloramento delle passerelle è stata tratta la conferma dell'assenza di un programma specifico di manutenzione, sostituito da interventi estemporanei o da «emergenze di rottura»;
- dall'analisi del registro degli interventi manutentivi, relativi ad altre parti dell'impianto, è stata evidenziata la ripetuta violazione degli oneri manutentivi sebbene in presenza di evidenti indici di deterioramento;
- conseguentemente, si è prodotto un risparmio di spesa non quantificabile ma giuridicamente apprezzabile.

La Corte ha concluso affermando che il criterio di imputazione oggettiva è integrato anche da un esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa, collegato all'inosservanza, pur non sistematica, delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguardanti un'area rilevante di rischio aziendale, quale certamente era quella in cui operava la struttura ammalorata. Pertanto, l'impossibilità di giungere ad una esatta quantificazione di un vantaggio non irrisorio, ma certo nella sua esistenza, non esclude la responsabilità dell'ente.

Fonte: Cass. pen., Sez. IV, Sent., -data ud. 26.03.2025- 15.05.2025, n. 18410

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Advisory Services S.r.l.
ras@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Il Flash Info Paper viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito Risk & Compliance. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 3 luglio 2025.

BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2025 BDO Advisory Services S.r.l. - Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere aggiornamenti
e notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

